

MEMORIA

La legge 3 maggio 1999 n. 124, contenente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ha disposto, all'art. 8, che *"il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato"*; il secondo comma dello stesso art. 8 stabilisce che il personale ATA, dipendente dagli enti locali, *"in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge"* è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed *"è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili"*. Inoltre, l'ultima parte dello stesso secondo comma garantisce al personale trasferito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici della *"anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza"*. Nell'ottica del legislatore, infatti, il passaggio del predetto personale dagli EE.LL. allo Stato si configurava come una novatio soggettiva del rapporto di lavoro già esistente e quindi non doveva, in alcun modo, incidere sulla continuità del rapporto di impiego del personale ATA stesso, tanto più che, sempre il secondo comma dell'art. 8 cit. garantisce anche il mantenimento della sede in fase di prima applicazione.

In sostanza doveva cambiare il datore di lavoro ma non il rapporto di lavoro, in nessuna delle sue componenti, sia quelle relative all'anzianità di servizio ai fini del trattamento economico ed ai fini giuridici (graduatorie per individuazione dei soprannumerari, mobilità etc., etc.). Lo stesso art. 8 al comma 4 stabilisce che: *"Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito."*

In applicazione di dette disposizioni, con D.I. n. 184 del 23 luglio 1999 sono stati indicati i modi ed i termini per il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato con decorrenza dall'01.01.2000; successivamente sono state emanate dal MPI ulteriori indicazioni per disciplinare detto trasferimento.

Il D.I. n. 184 del 23 luglio 1999 all'art. 3, 2 comma stabiliva, tra l'altro, che *"con successivo decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto Scuola finalizzati all'allineamento degli Istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento dei fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell'art. 47 della L. 428/1990"*.

Sulla base di tali disposizioni dal gennaio 2000 gli allora Provveditorati agli studi, hanno adottato i relativi decreti con i quali è stato disposto il passaggio nei ruoli dello

Stato di detto personale ed i lavoratori sono stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato con le qualifiche corrispondenti e mantenuti in servizio presso la medesima scuola.

Successivamente, l'Amministrazione scolastica ha provveduto all'inquadramento dei lavoratori ATA transitati ed al riconoscimento dell'anzianità che però non risultava corrispondere a quella maturata presso l'Ente Locale di provenienza.

L'Amministrazione difatti, ritenendo che il D.I. 5/4/2001 che ha recepito l'accordo ARAN-OO.SS. del 20/07/2000, avesse disciplinato (in deroga all'art. 8 della L. n. 124/99) anche il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale, ha riconosciuto ai lavoratori in questione un'anzianità di gran lunga inferiore sulla base del "maturato economico".

Alla luce di quanto sopra FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola si sono attivate per tutelare il diritto dei lavoratori al pieno riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica, promuovendo sul territorio ricorsi collettivi alla magistratura ordinaria.

E' necessario inoltre ricordare che nel febbraio 2003, le scriventi organizzazioni, convocate in sede ARAN per una richiesta di interpretazione autentica, hanno ribadito che l'accordo del 2000 era finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento del personale transitato nel comparto scuola e che il loro definitivo inquadramento andava operato per effetto del disposto della Legge 124/99 e non in ragione di norme contrattuali che non esistono.

In questi anni i giudici hanno emesso un gran numero di sentenze positive per i lavoratori, ma poiché l'Amministrazione ha sempre resistito, le azioni legali sono approdate in Cassazione ove, finalmente, tutte le sezioni Lavoro hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori. Vale, infatti, la pena di rilevare, che contrariamente a quanto sostenuto dalla Viceministro Bastico al Senato in occasione del "question time" sull'argomento, la giurisprudenza è pacifica ed univoca: tutte le sentenze della Corte di Cassazione hanno accolto i ricorsi proposti dai lavoratori e di converso respinto quelli promossi dall'Avvocatura; nessuna incertezza giurisprudenziale, quindi, poteva giustificare un intervento del Governo con l'introduzione di una norma "sedicente" di interpretazione autentica. Peraltro, pare evidente, anche, l'illogicità del comportamento del Governo passato che ha introdotto nella finanziaria una norma di interpretazione autentica dopo che l'interpretazione sul punto era stata ampiamente fornita con le sentenze della Cassazione che, come è noto, nel nostro ordinamento ha anche una funzione nomofilattica.

A fronte del riconoscimento dei diritti dei lavoratori da parte della Cassazione, il Governo nella passata legislatura ha operato un vero e proprio "blitz" ed ha inserito nella Finanziaria 2006 il comma 218 dell'art. 1 della cui legittimità costituzionale dubitiamo fortemente, sostenuti in questo da numerose pronunce di giudici che nel frattempo hanno rinviato il giudizio di merito alla Corte Costituzionale.

Ricordiamo inoltre che in coerenza con le posizioni assunte e le azioni di tutela promosse, FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, nel corso dell'audizione del 12 ottobre scorso presso la VII Commissione della Camera, hanno unitariamente sostenuto la richiesta di una abrogazione della disposizione contenuta nella legge Finanziaria 2006.